

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli
Piazza Sant'Antonino n° 1/14 - 80067 -

LETTERA DI INVITO A GARA/RICHIESTA DI OFFERTA
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA
LAVORI - CONTRATTO SOTTO SOGLIA CON VALORE COMPRESO
TRA € 40.000 E € 150.000
ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) D. LGS 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: APPALTO DEI lavori di ripavimentazione stradale su via califano e su tratti stradali di via fuorimura e parte di via b. rota.

CUP: E17H18000680004

CIG: 754803752D

INTRODUZIONE

E' intendimento di questa stazione appaltante procedere all'appalto/acquisizione, mediante cosiddetta richiesta di offerta (R.d'O.) sul portale di acquisti della Pubblica Amministrazione, per l'esecuzione dei lavori di ripavimentazione stradale su via Califano, tratti di via Fuorimura e parte di via B. Rota attraverso e con l'espletamento di procedura negoziata previa consultazione di un numero di quindici operatori economici del settore, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nuovo "Codice dei Contratti Pubblici", regolata dalla disciplina *Me.P.A.* integrata dalle ulteriori modalità, termini, prescrizioni introdotte da questa stazione appaltante congiuntamente a quant'altro quivi stabilito, ai fini della partecipazione ed aggiudicazione dell'appalto in questione.

In attuazione di quanto sopra, codesto operatore economico, essendo stato individuato dal Gestore del Sistema del Mercato Elettronico in maniera automatica, quale operatore economico selezionato per la gara in oggetto, è invitato quindi a partecipare alla relativa procedura di gara che si terrà secondo la seguente specifica

DISCIPLINA DI GARA

INDICE

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

- 1.1. Soggetti ammessi a partecipare alla gara
- 1.2. Data e luogo di svolgimento della gara.
- 1.3. Consultazione della documentazione tecnico-amministrativa.
- 1.4. Termine per la presentazione dell'offerta.
- 1.5. Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara.
- 1.6. Validità delle offerte.

CAPO 2 - ELEMENTI DI BASE COSTITUENTI L'INTERVENTO

- 2.1. Valore dell'appalto
- 2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione
- 2.2.2. Modalità di contabilizzazione dei lavori: *A corpo (art. 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010).*
- 2.2.3. Termini di esecuzione dell'appalto posti a base di gara/indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione.
- 2.2.4. Termini e modalità di pagamento.

CAPO 3 - PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONTENUTI DEL PIANO PER LA PARTECIPAZIONE

- 3.1. presentazione dell'offerta
- 3.1.2. documentazione amministrativa (BUSTA VIRTUALE A)
- 3.1.3. altre dichiarazioni da produrre e da inserire sempre nella BUSTA VIRTUALE A "documentazione amministrativa"
- 3.1.4. dichiarazioni (rese all'interno dello stesso unico modello DGUE) e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni)
- 3.2.1. situazione personale dell'operatore economico
- 3.2.2. requisiti di ordine generale e/o assenza motivi di esclusione, adempimenti vari di gara
- 3.2.3. requisiti di ordine speciale: capacità tecnica
- 3.2.4. requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria

CAPO 4 - DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

- 4.1 Offerta Economica (Documentazione della BUSTA VIRTUALE B contenente l'«Offerta Economica»)

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 6 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

- 6.1. Apertura della gara
- 6.1.1. Disciplina generale delle sedute e di espletamento della procedura di gara:
- 6.1.2. Esame delle condizioni di partecipazione
- 6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
- 6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
- 6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
- 6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
- 6.2.3. Soccorso istruttorio
- 6.2.4. Esclusioni definitive
- 6.2.5. chiarimenti specifici circa la firma digitale della documentazione prodotta
- 6.3.1. metodologia di conduzione della procedura sulla piattaforma telematica secondo il manuale d'uso del sistema di e-procurement per le amministrazioni procedura di acquisto tramite rdo aggiudicata al prezzo più basso (me.p.a.).

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

- 7.1 Verbali
- 7.2 Proposta di aggiudicazione e controlli sugli atti della procedura di affidamento;
- 7.3 Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara" ed art. 86 "Mezzi di prova" del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CAPO 8 - ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE

- 8.1. Obblighi dell'aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori

- 8.2. Stipula ed esecuzione del contratto.
8.3. Revoca dell'affidamento e clausole/forme di risoluzione o decadenza del contratto/rapporto

PARTE TERZA - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE,SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

- 9.1 Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2 Validità e formalità delle dichiarazioni

CAPO 10 - MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE

- 10.1 MODELLO « DGUE » documento di gara unico europeo
10.2 Offerta economica
10.3. comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
10.3.1. comunicazioni agli operatori economici:
10.3.2. acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

CAPO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1.a controversie - procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
11.1.b procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – (articolo 110 del d. lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)
11.2. altre varie e finali disposizioni nonché ulteriori informazioni
11.2.1. computo dei termini
11.2.2. Trattamento dei dati personali
11.2.3. Accesso agli atti - Art. 53 del decreto legislativo n° 50/2106 e successive modifiche ed integrazioni
11.2.4. Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara
11.2.5. Riserva di aggiudicazione
11.2.6. Disposizioni e nota di precisazione
11.2.7. Tracciabilità dei pagamenti
11.2.8. Responsabile Unico del Procedimento

CAPO 12 - DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA COSTITUENTE IL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA

- Tav. 1 – Relazione tecnica
- Tav. 2 – Planimetria generale
- Tav.3 – Analisi dei prezzi
- Tav.4 – Elenco prezzi unitari
- Tav.5 – Computo metrico estimativo
- Tav.6 – Quadro incidenza manodopera
- Tav.7 – Cronoprogramma
- Tav.8 – Capitolato speciale d'appalto
- Tav.9 – Quadro economico della spesa
- Tav10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tav.11 - Analisi dei rischi
- Tav.12 - Costi della sicurezza
- Tav.13 - Quadro incidenza della sicurezza
- Tav.14 - Fascicolo di cantiere
- Modello **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) – all.18;
- **Condizioni Particolari ed integrative al contratto Mepa** – all.19.

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a partecipare i soli operatori economici invitati alla presente Richiesta di Offerta, in quanto comunue risultanti abilitati al Bando Me.P.A. (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), di CONSIP S.p.A., numero **1267818** "Lavori di manutenzione stradali" - come disciplinato dalle "Condizioni Generali di contratto relative all'esecuzione dei lavori di manutenzione" espressamente stabilite con lo stesso bando - nei limiti della fattispecie legata alla specifica procedura di appalto in trattazione e salvo i limiti espressamente indicati - e rientranti tra quelli indicati nell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che dichiarino, tra l'altro, di non essere in alcuna delle fattispecie ostative/escludenti di cui all'articolo 80 e che - con valore di conferma rispetto a quanto già dichiarato in sede di abilitazione Mepa - dichiarino di essere in possesso della pertinente qualificazione di idoneità professionale di cui all'articolo 83, c. 1, lettera a) e di qualificazione tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui alle lettere b) e c) del Decreto Legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, entrambi requisiti attestabili con idonea Attestazione SOA.

Tutti i concorrenti devono quindi essere in possesso dei requisiti di carattere generale e speciali di cui sopra e sono pertanto tenuti a produrre le relative dichiarazioni, ivi comprese le dichiarazioni personali, compilando e sottoscrivendo a norma di legge, il modello DGUE appositamente redatto e dichiarando, alla fine di tale modulo, la propria volontà confermativa di partecipazione alla gara concretizzantesi, appunto, tra l'altro, con la implicita compilazione e sottoscrizione in modalità digitale del modello D.G.U.E.

1.2. Data e luogo di svolgimento della gara.

- a) ~~La prima seduta pubblica di gara in modalità telematica per l'acquisizione e la selezione delle offerte si attiverà, salvo differimento per impedimenti o altro, con inizio alle ore **10:00 del giorno 11.07.2018.**~~
- b) La gara sarà tenuta sulla piattaforma telematica, dando luogo ad un confronto concorrenziale di offerte a parità di condizioni di accesso, presso l'Ufficio del Dirigente del Dipartimento Tecnico - o in alternativa presso la postazione del Punto Ordinante - cui fa capo la presente procedura, ove sono posizionate le relative postazioni informatiche, in prima seduta pubblica e nelle eventuali sedute successive sempre in modalità telematica;
- c) Si fa riserva comunque, come in precedenza detto, di differire ad altra data la prima seduta pubblica per eventuali imprevisti d'Ufficio o impedimenti.

1.3. Consultazione della documentazione tecnico-amministrativa – Copy-right..

L'intera documentazione viene posta a corredo della presente procedura di gara mediante sua immissione nello specifico circuito telematico creato all'interno del sistema MePA e per la quale il concorrente, in occasione della produzione della documentazione amministrativa di gara, è tenuto a dichiarare di averne preso visione, mediante la compilazione della relativa voce contenuta nel modello D.G.U.E.

La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nella soluzione progettuale di livello esecutivo di cui al presente disciplinare di gara con funzione di RdO "Richiesta d'offerta" - e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

1.4. Termine per la presentazione dell'offerta.

Le offerte, come da prescrizione della presente procedura, devono essere immesse nel circuito telematico entro le ore **18:00 del giorno 10.07.2018.**

1.5. Modalità di presentazione dell'offerta ai fini della partecipazione alla gara.

- a) il plico telematico di invio deve essere composto da un complesso di documentazione in modalità digitale, di tipo sia amministrativo che economico:

La prima parte della documentazione amministrativa costituirà la base di partecipazione alla gara e sua selezione ai fini della conseguente ammissione o meno al procedimento di gara;

La seconda parte della documentazione è costituita, in effetti, dall'Offerta Economica;

- b) il plico telematico di partecipazione, così come sopra composto, dovrà essere denominato come segue "**OFFERTA BANDO MEPA – LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE SU VIA CALIFANO, TRATTI DI VIA FUORIMURA E PARTE DI VIA B. ROTA**" e deve essere costituito ed allestito all'interno del sistema da **DUE** distinte componenti: quella plurima della documentazione amministrativa e quella sostanzialmente unica dell'offerta economica;

1.6. Validità delle offerte.

L'offerta proposta sarà valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata dalla stazione appaltante per la presentazione dell'offerta stessa.

CAPO 2 - ELEMENTI DI BASE COSTITUENTI L'INTERVENTO

2.1. Valore dei lavori in appalto

La spesa dell'intervento relativamente alla parte in appalto dei lavori, è di € 134.204,74 come da seguente distinta:

€ 131.213,90 quale importo dei lavori a base d'asta in appalto assoggettato a ribasso oltre:

€ 1.053,43 per gli oneri intrinseci non soggetti a ribasso ;

€ 1.937,41 quale oneri estrinseci a titolo di importo per l'attivazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;

il tutto al netto d'iva;

Breve descrizione dei lavori e specifiche peculiari dell'intervento

Gli interventi di ripavimentazione su via Califano e sui tratti di via Fuorimura e via B. Rota si rendono necessari a causa della condizione di notevole deterioramento in cui versano i manti di usura delle predette strade che, ad oggi, si presentano caratterizzati da avvallamenti e sovrapposizioni a rappezzi di tappetini in conglomerato bituminoso.

Più precisamente i tratti di strade comunali oggetto di ripavimentazione sono i seguenti:

- Via Califano (dall'incrocio con via Rota fino al Museo Correale);
- Via Fuorimura (Parco Tasso);
- Via B. Rota (tratto Riviera Massa).

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'ex allegato «A» al D.P.R. n. 207 del 2010; (Si rinvia, per lo specifico profilo, alla norma transitoria di cui all'articolo 216, comma 14 del decreto legislativo n° 50/2016);

b) la qualificazione richiesta – oltre naturalmente all'abilitazione allo specifico Bando Mepa – Lavori di manutenzione stradali - per l'esecuzione dei lavori in appalto, viene esplicitata nel prospetto seguente:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI)	Importo in Euro	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Comprende la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di strade, qualsiasi siano il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali pavimentazioni speciali.	OG3	I	SI	€ 134.204,74	100	Prevalente	SI nei limiti di legge (max 30%)
TOTALE				€ 134.204,74	100,00		

E' consentita la partecipazione alla procedura di gara anche dei concorrenti in possesso, in alternativa alla categoria OG3, classe I, dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 in considerazione del fatto che l'importo dei lavori in appalto è inferiore all'importo di euro 150.000,00 purchè comunque abilitati allo specifico Bando Mepa in argomento.

2.2.2. Modalità di contabilizzazione dei lavori: *A corpo (art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010).*

2.2.3. Termini di esecuzione dell'appalto posti a base di gara/indicazione del termine per l'esecuzione della

prestazione.

I singoli interventi di sistemazione stradale non potranno superare nel loro complesso il periodo di trenta giorni lavorativi calcolati a partire dalla data di ciascun verbale di consegna dei lavori ove e se pianificato in modalità esecutive temporali diverse.

2.2.4. Termini e modalità di pagamento.

Come da Regole di *e-procurement* nonché di quelli integrati dalla stazione appaltante - anche con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari- si fa presente, in via preliminare, che il pagamento potrà di regola avvenire, da parte dell'Ufficio Ragioneria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato così come dichiarato/indicato dalla ditta, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e che a tal fine il Codice Identificativo di Gara, acquisito presso il sistema SIMOG dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e della Determinazione dell'AVCP n° 8 del 18.11.2010, da indicare negli strumenti di pagamento relativi alla transazione del presente appalto, è che identifica la presente procedura, è il seguente: **CIG: 754803752D.**

Pena la non accettazione della fattura elettronica nel sistema ed il suo respingimento si prescrive che la fattura elettronica dovrà essere indirizzata attraverso la obbligatoria piattaforma elettronica indicando il seguente codice univoco Ufficio: **2MVJM8**, munita dei seguenti elementi, come stabilito nella seduta della Conferenza dei Dirigenti del Comune di Sorrento tenutasi in data 29.05.2015, e cioè:

- **Codice Identificativo di Gara: CIG;**
- **Codice Unico di Progetto: CUP;**
- **Impegno di spesa;**
- **capitolo di spesa;**
- **Determina di riferimento;**
- **Codice IBAN o altri dati necessari;**
- **Esigibilità IVA indicando l'applicazione del regime della scissione dei pagamenti – splyt payment;**

CAPO 3 - PRESCRIZIONI ED INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO e CONTENUTI DEL PLICO PER LA PARTECIPAZIONE

3.1. Presentazione dell'offerta

I concorrenti invitati devono allegare, in formato elettronico, alla propria offerta da presentare entro e non oltre il termine perentorio stabilito nella presente richiesta di offerta, la documentazione amministrativa richiesta dalla disciplina di gara integrativa della richiesta d'offerta automaticamente generata dal sistema elettronico MePA.

Il plico telematico, come già in precedenza detto, dovrà essere composto da due componenti di carattere virtuale: una componente definita "solo virtualmente" **busta A** che va ad essere costituita da tutta la documentazione amministrativa ed una ulteriore componente definita solo virtualmente **busta B** costituita dall'offerta economica, generata peraltro automaticamente dal sistema.

L'offerta telematica nella sua globalità, ovvero l'offerta con tutta la documentazione amministrativa ed economica dovrà essere immessa e pervenire, nel percorso telematico MePA, entro le ore 18:00 del giorno 10.07.2018.

E' evidente che le offerte telematiche eventualmente condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi al sistema, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Qualora un operatore economico volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta alla stazione appaltante, purché effettui l'operazione di "Ritiro Offerta" entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Devono essere **firmati digitalmente** secondo le specifiche precisazioni di cui più appresso, i seguenti documenti:

- **la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria, avente valore di conferma di quelli dichiarati in fase di abilitazione al MePA, da rendere con la corretta compilazione - e sottoscrizione digitale - del modello DGUE;**
- **la dichiarazione di conformità della copia della garanzia provvisoria pari al due per cento dell'importo a base d'asta ovvero, pari ad euro 2.684,09 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, all'esemplare consegnato dall'operatore assicurativo all'operatore economico concorrente, DA PRODURRE A CORREDO**

DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

- tutte le altre varie dichiarazioni, ove ne sussistano i presupposti ognuno per quanto di rispettiva propria competenza, così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante, ponendo particolare attenzione e scrupolo compilativo a tutte le parti di esso, inclusa la parte VI dello stesso;

Successivamente, verrà richiesto, eventualmente, di produrre la propria copia originale e/o l'esemplare ""copia per la Stazione Appaltante"".

3.1.2. Documentazione amministrativa

Dove non diversamente disposto ed in armonia con quanto richiesto nel presente disciplinare, l'operatore economico invitato, attesta in via confermativa il possesso dei requisiti e delle proprie condizioni mediante compilazione del *Modello DGUE* firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Codice Digitale e quindi avente valore di dichiarazioni rese in forma sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni e le attestazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni;

La componente costituente la "Documentazione amministrativa" di gara deve essere di norma composta, a cura del concorrente, come di seguito indicata:

1) dichiarazione confermativa inerente la propria volontà di partecipazione, resa dal titolare o legale rappresentante o amministratore unico, con apposita firma digitale, la cui circostanza è già prevista ed inclusa nel modello DGUE predisposto direttamente a cura della stazione appaltante alla fine del Modello stesso.

Tale manifestazione di volontà deve inoltre contenere, sempre con la compilazione – e sottoscrizione digitale - del modello DGUE, nella sua parte iniziale:

- l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono e di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica; ove diverso, il domicilio per le comunicazioni, comprensivo di numero di telefono e fax o e-mail;

- contenere la conferma del possesso dell'abilitazione al Bando MePA che è riferito ai "**Lavori di manutenzione stradali**";

- l'indicazione del proprio codice identificativo «PASSOE» di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b), della deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) n° 111 del 12.12.2012 e successive modificazioni, rilasciato nell'ambito del sistema AVCPASS, quale Banca Dati istituita presso l'ANAC, ancora accessibile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 216, comma 13, e 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La manifestazione di volontà suddetta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso andrà trasmessa la relativa procura.

2) dichiarazione, da sottoscrivere con firma digitale, la cui circostanza è già prevista ed inclusa nel modello DGUE , con la quale il concorrente attesta l'insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., già inclusa nel modello DGUE;

3) una o più dichiarazioni, sempre da sottoscrivere con firma digitale, già previste ed incluse nel modello DGUE, con il quale il concorrente attesta il possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, c.1, lettera a) e c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e cioè :

- iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al decreto legislativo n. 50-2016 con esercizio effettivo dell'attività idonea a quella in appalto o iscrizione nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n° 443;

In occasione della redazione di tale dichiarazione, inclusa nel modello DGUE, l'operatore economico dovrà aver cura di completare i dati, le notizie e gli elementi afferenti la composizione e propria configurazione individuale e/o societaria, specificando i numeri identificativi della ditta e la località di iscrizione nonché le generalità (data e luogo di nascita, comune di residenza e relativa via e civico, codice fiscale) di tutte le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche): il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di

società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze nel contesto della documentazione di gara prodotta;

La dichiarazione suddetta deve essere inoltre integrata dall'attestazione concernente il fatto se l'operatore economico è oppure non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;

4) **tutte le altre varie dichiarazioni, così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante ponendo particolare attenzione a tutte le parti di esso inclusa la parte VI dello stesso;**

5) **garanzia provvisoria**, da produrre ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, **pari ad € 2.684,09** costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, **a corredo della documentazione amministrativa**, in copia semplice, dell'esemplare rilasciato all'operatore economico, da elaborare in PDF e da inserire nella parte costitutiva della documentazione amministrativa (busta virtuale A) nel rispetto delle seguenti disposizioni:

L'operatore economico concorrente è tenuto ad osservare le norme previste dal pertinente articolo 93 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che, per la parte che interessa, si riporta qui di seguito e le cui disposizioni devono essere scrupolosamente osservate dall'operatore economico per la produzione dell'anzidetta garanzia provvisoria.

“ Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria (denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente) a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.

La garanzia inoltre deve avere efficacia per almeno **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta; si prescrive che essa deve essere **corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia**, su richiesta del Comune di Sorrento nel corso della procedura, per la durata di **ulteriori 180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La suddetta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed é svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 sopra richiamato, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel contratto relativo al presente appalto l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nel contratto relativo al presente intervento l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del comma 7 sopra richiamato, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma

UNI EN ISO 14064-1° o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni appena suddette, l'operatore economico concorrente è tenuto a segnalare, in sede di produzione della documentazione amministrativa, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, in copia semplice dell'esemplare da elaborare in PDF, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 "Garanzie definitive" e 105 "Sub-appalto", qualora l'offerente risultasse affidatario.

Questa stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

3.1.3. Altre – ulteriori - dichiarazioni da produrre e da inserire sempre nella componente virtuale costituente la "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", adempiendo a quanto segue:

a) dichiarazione, la cui fattispecie è già inclusa nel modello DGUE, da compilare nell'apposito riquadro e da sottoscrivere con firma digitale, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati dell'intervento, siano essi tecnico-progettuali compreso il computo metrico che amministrativi, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi nonché delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo riferito all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di appalto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

b) dichiarazione, già inclusa nel modello DGUE, da sottoscrivere con firma digitale, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

c) ai fini della acquisizione del DURC indicazione, già inclusa nel modello DGUE, degli elementi costituenti il codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;

d) tutte le altre varie dichiarazioni così come già pre-stampate nel modulo D.G.U.E. dalla stazione appaltante ponendo particolare attenzione e scrupolo compilativo per tutte le parti di esso inclusa la parte VI dello stesso;

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RELATIVA AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DA PRODURRE E DA INSERIRE SEMPRE NELLA PARTE CHE FORMA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Ai fini e per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, generali e assenza dei motivi di esclusione

3.1.4. DICHIARAZIONI (rese all'interno dello stesso unico Modello DGUE) e DOCUMENTAZIONE EVENTUALI (se ricorrono i presupposti e/o le condizioni):

a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

b) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:

- dichiarazione da rendere all'interno del Modello D.G.U.E. ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale l'offerente indica con propria esplicita

dichiarazione i lavori che intende eventualmente subappaltare e, se del caso, in quale quota;

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 3, punto 3.1.2., attestanti le seguenti condizioni:

1) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE** di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere, per quanto possibile, resa nella forma più completa di dati, di numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche)**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze nel contesto della documentazione di gara prodotta.

La dichiarazione suddetta deve essere inoltre integrata dall'attestazione concernente il fatto se l'operatore economico è oppure non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

3.2.2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E/O ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE, ADEMPIMENTI VARI DI GARA

2) **requisiti di ordine generale e/o assenza dei motivi di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., così come enunciate dal dettato del predetto articolo 80 e che l'operatore economico concorrente è tenuto a dichiarare, come sancito dalla specifica norma qui di seguito trascritta:

Articolo 80 – Motivi di esclusione

“ 1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.*

3. ***L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio***

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, **ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale**. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero **non** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo."

Resta fermo, ovviamente, l'onere della compilazione di tutte le altre parti del modello DGUE, ove richiesto e/o previsto – ovviamente sussistendone i presupposti per ciascun operatore economico - e sua sottoscrizione digitale;

3.2.3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA

Per l'esecuzione delle opere previste in progetto non è richiesto il possesso di specifici requisiti di capacità tecnico-professionale in quanto si ritengono sufficienti e purchè posseduti quelli già richiesti in sede di abilitazione al relativo Bando Me.P.A., di CONSIP S.p.A., "**Lavori di manutenzione stradali**", indetto a suo tempo dalla CONSIP congiuntamente alla qualificazione SOA per categoria e classifica idonea e/o in alternativa, con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010.

3.2.4. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Per l'esecuzione delle opere previste in progetto non è richiesto il possesso di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria in quanto si ritengono sufficienti e purchè posseduti quelli già richiesti in sede di abilitazione al relativo Bando Me.P.A. di CONSIP S.p.A. "**Lavori di manutenzione stradali**", indetto a suo tempo dalla CONSIP e con la qualificazione SOA per categoria e classifica idonea e/o in alternativa, con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010.

CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

4.1. Offerta Economica (Documentazione costituente l'«Offerta Economica»)

L'offerta economica dovrà essere resa attraverso la piattaforma telematica MePA.

L'offerta economica si concretizzerà mediante indicazione dell'aliquota percentuale che esprimerà, quindi, il **valore di ribasso percentuale** che si intende formulare rispetto all'importo posto a base d'asta di **€ 131.213,90**, già al netto degli oneri di sicurezza.

Importi da considerarsi al netto d'iva.

In caso di eventuale discordanza tra numeri e lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate



senza arrotondamento.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica automaticamente generata dal sistema in forma digitale costituisce causa di esclusione dalla gara.

La suddetta offerta deve essere completata con la dichiarazione obbligatoria, da rendere all'interno dell'offerta economica nell'esemplare automaticamente generato dal sistema, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. secondo la quale l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).

4.1.2 Precisazioni

Non sono ammesse offerte pari, parziali, incomplete o in aumento sull'importo a base di gara.

Con la presentazione dell'offerta si intende che il concorrente ha preso cognizione ad ha pienamente riconosciuto l'incondizionata accettabilità di tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati tecnici di progetto il tutto come da allegati, posti a base della presente procedura, all'interno della presente RdO.

Il concorrente, contestualmente alla presentazione della propria offerta, espressamente riconosce che la stessa è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni e le forniture in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità dei lavoratori.

Con l'offerta formulata, il concorrente, assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento dei lavori e delle forniture in appalto e, pertanto, non potrà eccepire durante l'espletamento delle prestazioni richieste, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

L'importo complessivo offerto resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, anche nel caso di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara.

Per tutte le ragioni espresse l'operatore economico partecipante è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare la propria offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.

Trattandosi di elaborazione esecutiva di lavori di estrema standardizzazione (manutenzione ordinaria e straordinaria di tracciati stradali), le migliori soluzioni sono già state puntualmente previste nel progetto esecutivo posto a base di gara, comprensivo ed implementato dalla realizzazione ex novo di una vasca ornamentale ragion per cui risulterebbe ininfluente e comunque marginale, il "range" di migliorie da offrire.

**PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio del *minor prezzo*, ai sensi dell'articolo 95, c. 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni con applicazione eventuale della procedura di anomalia in presenza dei presupposti di legge, seguendo la procedura telematica del sistema MePA.

CAPO 6 - ESPLETAMENTO DELLA GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute e di espletamento della procedura di gara:

- a) l'esame delle offerte si svolgerà attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste cosiddette virtuali;
- b) alla chiusura della valutazione, il sistema MePA predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide;
- c) alla chiusura della graduatoria, si procederà all'aggiudicazione provvisoria e a quella definitiva, gestendo attraverso l'area "Comunicazione" gli adempimenti in carico all'impresa aggiudicataria.

Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a sistema del Documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore; è richiesta, in aggiunta e nelle medesime modalità, la firma **delle Condizioni particolari di contratto.**

L'aggiudicazione definitiva avverrà, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, con l'approvazione del/i verbale/i e degli atti di gara e diverrà efficace con la verifica dei prescritti requisiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 7 del decreto legislativo n° 50-2016 e successivo decreto correttivo ed integrativo n° 56-2017.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna dell'intervento in appalto, ai fini dell'immediata esecuzione dell'intervento con la formula "sotto riserva di legge" nelle more della stipulazione del contratto.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica nel percorso telematico nell'apposita area dedicata alle "Comunicazioni".

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e nel giorno stabilito per l'espletamento/apertura della prima seduta di gara, si procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dagli operatori economici invitati, che dovranno essere oggetto di esame.

6.1.2. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara ovvero RdO, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa a corredo della stessa.

In particolare verranno eseguite, quali valutazioni/attività preliminari all'affidamento:

- l'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- l'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97 del vigente codice degli appalti;

- l'eventuale procedimento di verifica dei requisiti di idoneità professionale, generali e tecnici avverrà, di regola, solo nei confronti del primo soggetto risultato aggiudicatario, così come consente e viene stabilito dall'articolo 36, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il quale recita che: "*Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, (come trattasi nel caso specifico) la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario*"; la stazione appaltante, comunque, si riserva la facoltà di poter procedere, eventualmente, all'estensione della verifica suddetta agli altri partecipanti in casi particolari.

6. .2. Cause di esclusione in fase di ammissione

In caso di contrasto, le prescrizioni del presente disciplinare di gara prevalgono su quanto indicato negli altri e diversi documenti afferenti l'intervento e comunque si assumeranno le determinazioni in conseguenza ed in armonia con quanto previsto dalle Regole di *E-Procurement*.

Nei limiti ed in base ai presupposti previsti dall'articolo 83, comma 9 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni la stazione appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 207/2010 per le parti di esso tuttora ancora applicabili e di quelle sulle Regole di *e-procurement* nonché da tutte le altre - per quanto e se pertinenti - disposizioni di settore vigenti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, una volta definito il *quantum* di spesa derivante dai risultati della gara posta in attivazione, di procedere alla previsione e all'impegno definitivo della corrispondente spesa nelle modalità e tempi consentiti dalle risorse e corrispondenti programmazioni economico-finanziarie dell'Ente.

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono da considerarsi esclusi naturalmente i plichi elettronici immessi nel sistema – ed eventualmente impropriamente accettati dallo stesso – oltre il termine di scadenza fissato dalla presente disciplina di gara.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'Offerta Economica gli offerenti:

- per la irregolarità della documentazione amministrativa presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e rispetto ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e/o documentazione prodotta;

- che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto-confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. n. 207 del 2010 (per le parti di esso tuttora applicabili) oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

Il tutto con espressa deroga ed eccezione, ove ne ricorrano i presupposti, assecondando in questo i principi introdotti con la disposizione di cui all'articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n° 50-2016 e successivo decreto correttivo ed integrativo 56-2017, in ordine alla possibilità di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, come da paragrafo che segue.

6.2.2. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omesso la presentazione;
- che hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati;
- che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- la cui garanzia provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione.

6.2.3. Soccorso istruttorio

Come già ampiamente rappresentato in precedenza, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.2.4. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento della procedura di soccorso istruttorio;
- b) per i quali eventualmente risulti alla stazione appaltante la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti prodotti in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara o comunque con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.2.5. Chiarimenti specifici circa la firma digitale della documentazione prodotta

Ciascun operatore economico concorrente attesta attraverso la tradizionale forma della dichiarazione, il possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e tecnico, quali essi siano mediante, appunto, dichiarazione che equivale, per la presente procedura d'appalto, in tutto e per tutto alla dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 con applicazione delle relative sanzioni penali in caso di falsità o atti mendaci a norma del predetto Testo Unico. Trattandosi di gara che si svolge su piattaforma

telematica non è però richiesta quindi l'allegazione del documento di identità del sottoscrittore, fermo restando l'apposizione della **FIRMA DIGITALE** valida.

A tale scopo si ricorda che tutte le dichiarazioni per le quali la stazione appaltante ha elaborato ed integrato l'apposito modulo **DGUE**, ove prescritto dalla presente procedura, **vanno sottoscritte quindi obbligatoriamente con la firma digitale** che ciascun sottoscrittore possiede accertando prioritariamente, in modo scrupoloso, che il certificato di firma digitale nel momento in cui viene **firmata digitalmente la relativa dichiarazione o altro documento, lo stesso certificato di firma digitale non sia scaduto.**

In relazione a quanto sopra si precisa ancora che dal combinato disposto dell'articolo 65, comma 1, lettera a) del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7.3.2005, n° 82 e dell'articolo 52, comma 8 lettera c) del decreto legislativo n° 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" discende l'assoluta idoneità della firma digitale sufficiente a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del DPR 445/2000 in considerazione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza: conseguenza logica è la non necessità di allegare la copia del documento di identità del dichiarante. A conferma di tale atteggiamento della stazione appaltante soccorre il primo articolo del Codice dell'Amministrazione Digitale dove, alla lettera s) del primo comma, si esplicita la firma digitale come "un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici"; da tale descrizione discende immediatamente come la firma digitale si distingua dalla firma elettronica "ordinaria" (o c.d. "semplice") proprio per la sua capacità di fornire un grado di certezza e attendibilità che non sarà di sicuro inferiore a quello che le modalità previste dagli articoli 38 e 47 del TUDA ovvero del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445 del 28.12.2000 (allegando copia del documento di identità, appunto) possono conseguire.

Si richiama ancora il disposto dell'art. 65, comma 1 lett. a) del Codice dell'Amministrazione Digitale che ha espressamente conferito piena validità alla dichiarazione - di cui al comma 3 dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 2000 - sottoscritta con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, senza richiedere che sia allegata copia del documento di identità ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

6.3.1. Metodologia di conduzione della procedura sulla piattaforma telematica

La metodologia è quella stabilita ed obbligatoria indotta dal manuale d'uso del Sistema di E-Procurement per le amministrazioni - procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso (Me.P.A.).

VALUTAZIONE OFFERTE

Prima dell'apertura delle buste, la stazione appaltante potrà monitorare le offerte ricevute accedendo alla sezione **BUSTE PRESENTATE** visualizzando l'elenco delle imprese che hanno risposto alla Richiesta d'Offerta, con l'indicazione della data di invio dell'offerta.

Se alla chiusura dei termini nessun concorrente ha inviato alcuna offerta il percorso telematico metterà a disposizione un report che attesterà che la gara è andata deserta.

Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute si potrà dare avvio alle operazioni preliminari all'**ESAME DELLE OFFERTE**, secondo il calendario indicato nella richiesta d'offerta.

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO

Il soggetto deputato a presiedere il procedimento di gara attiverà, ove ne ricorrano i presupposti, su impulso del sistema telematico, la obbligatoria procedura afferente il sorteggio del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta (c.2, art. 97 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). Il sistema, in caso di mancata attivazione di tale funzionalità, non consentirà infatti l'apertura della Busta Economica contenente le offerte dei concorrenti.

Il criterio di calcolo dell'anomalia verrà disposto dal sistema in ordine casuale crescente.

Il criterio indicato come primo ("1") è il criterio sorteggiato.

Nel caso della verifica dell'anomalia delle offerte, il sistema procederà ad effettuare il calcolo utilizzando il primo dei criteri applicabili secondo l'ordine proposto dal sorteggio.

Una volta effettuata l'operazione non sarà più possibile annullarla o modificarla/ripeterne l'esito.

COMUNICAZIONI CON GLI OPERATORI ECONOMICI

Le comunicazioni con gli operatori economici sono effettuate dal Presidente del seggio di gara che opera quale organo di valutazione ed adotta le relative conseguenziali decisioni.

L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.

Per chiudere la valutazione di una componente e passare alla successiva, sarà ed è necessario dare una valutazione a TUTTI i documenti inviati dalle imprese concorrenti.

Ogni operazione di apertura e chiusura di una “busta” è definitiva e determina il definitivo congelamento delle valutazioni effettuate.

In caso di errori effettuati nella valutazione di buste già chiuse, la stazione appaltante potrà richiedere un intervento tecnico al Gestore del Sistema. In questo caso la stazione appaltante farà pervenire, **via posta elettronica certificata**, le richieste di intervento utilizzando esclusivamente l'apposto modulo disponibile nella sezione **help >Modulistica > “Richiesta interventi a sistema”**. La richiesta dovrà **essere firmata digitalmente dal soggetto deputato a presiedere la Commissione di Gara inviando la richiesta** all'indirizzo **interventi.sistema@postacert.consip.it.**, Consip, previa verifica circa la fattibilità dell'intervento, provvederà all'inoltro delle richieste al Gestore del Sistema che procederà necessariamente con il reset di tutti i lotti previsti, riportando cioè la procedura alla fase di valutazione della busta amministrativa.

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si procede direttamente con l'apertura della BUSTA ECONOMICA (salvo e fatta eccezione nei casi in cui siano stati richiesti, **anche in via facoltativa**, documenti di natura amministrativa e/o tecnica, secondo quanto indicato nella richiesta d'offerta).

Per sbloccare le offerte e accedere alla valutazione, la stazione appaltante procederà a selezionare **APRI BUSTA ECONOMICA**. L'accesso alla componente economica delle offerte ricevute, consentirà, quindi, di visualizzare immediatamente per ogni concorrente il valore economico dell'offerta complessiva.

Per ogni richiesta che la stazione appaltante ha predisposto, il sistema presenta il/i documento/i inseriti dall'impresa in risposta.

ANOMALIA DELL'OFFERTA

Si pone all'attenzione degli operatori economici che la Stazione Appaltante deve verificare le offerte che risultino anormalmente basse secondo la procedura indicata dall'art. 97 del Codice. Il sistema del MePA, consentendo il sorteggio del criterio da applicare propone nella sezione “Dettagli Lotto” l'esecuzione del calcolo relativo all'anomalia di cui al criterio applicabile sorteggiato per primo.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 8 del decreto legislativo n° 50-2016 e successivo decreto correttivo ed integrativo n° 56-2017, resta ferma l'opzione di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 97.

Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In quest'ultimo caso l'aggiudicazione avviene a favore del soggetto che avrà prodotto il maggior ribasso percentuale a favore della stazione appaltante, fermo restando la facoltà della verifica di congruità.

PRESUPPOSTI DI APPLICABILITÀ

Il sistema considererà come numero minimo necessario all'esecuzione del calcolo dell'anomalia 5 offerte valide. Completata la valutazione della Busta Economica, il sistema proporrà nella tabella superiore il pulsante **“CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA”** per attestare la conclusione delle attività di valutazione e procedere eventualmente all'Aggiudicazione.

La stazione appaltante, dunque, procederà come sopra e, dopo aver confermato di voler chiudere la graduatoria ed accedere alla classifica, il sistema elencherà i concorrenti che hanno superato positivamente tutte le fasi di valutazione e ne sintetizzerà l'offerta **economica complessiva**.

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE CHE PRESENTANO UNA PERCENTUALE DI RIBASSO (OVVERO UN PREZZO COMPLESSIVO CORRISPONDENTE) SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
La Stazione Appaltante -come espressamente previsto nella presente procedura di gara - **procederà, a norma dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n° 50-2016 e s.m.i. all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ove si presentino i presupposti di legge.**

Non si procederà all'esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Art. 97. (Offerte anormalmente basse) – comma 8 *“Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”*

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTE

In base al prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. ed ii. e, ove sussistendone i presupposti, con l'applicazione del criterio delle offerte anormalmente basse secondo la metodologia prevista per le procedure di acquisto - tramite RdO - in base al prezzo più basso **e con ricorso, ove sussistenti i presupposti, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, commi 2 (soglia di anomalia) ed 8 (esclusione automatica) del decreto legislativo n° 50-2016 e 56-2017.**

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

In corrispondenza di ciascun concorrente, nella colonna "MIGLIOR OFFERTA", la stazione appaltante potrà designare l'"Aggiudicatario provvisorio" dando conferma dell'azione operata selezionando il pulsante AGGIUDICA e, di conseguenza, l'operatore economico selezionato diventerà l'Aggiudicatario Provvisorio.

VERIFICA DEI REQUISITI

La stazione appaltante ai fini e per la verifica dei requisiti sul soggetto aggiudicatario richiederà apposita prova attraverso il percorso AVCPass accedendo al sistema mediante il PASSOE indicato nel modello DGUE dall'operatore economico concorrente aggiudicatario e/o in alternativa, mediante interpello tradizionale cartaceo.

ATTIVA SEDUTA PUBBLICA

Si evidenzia che questa stazione appaltante procederà ad attivare l'apposita funzione "Attiva seduta Pubblica" che dà la visibilità della graduatoria della gara agli operatori economici concorrenti.

Ciascun partecipante potrà consultare Ragione Sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente, nonché l'offerta economica complessiva formulata. **Non sarà, invece, consentito l'accesso al contenuto dei documenti inviati e valutati dall'amministrazione.**

Dell'accesso alla graduatoria, la stazione appaltante potrà dare notizia ai concorrenti attraverso apposita comunicazione ed in qualsiasi momento potrà revocare l'autorizzazione, rendendo nuovamente di propria esclusiva disponibilità le informazioni sulla classifica, selezionando il pulsante CHIUDI SEDUTA PUBBLICA.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il concorrente designato come "Aggiudicatario provvisorio" può essere definito come "Aggiudicatario Definitivo".

Si fa presente tuttavia che la stazione appaltante, in ogni momento, in considerazione dell'attività istruttoria effettuata sui concorrenti, avrà la possibilità di modificare la designazione dell'aggiudicatario in via provvisoria e/o definitiva.

Con la selezione della voce **AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE** si concretizzerà la conferma della scelta dell'operazione di aggiudicazione che si sta effettuando.

L'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono a carico del soggetto titolato per legge alla stipulazione del contratto.

In ogni caso si procederà seguendo il sistema e la metodologia prevista dalla piattaforma Mepa, qualora e se diversa da quella sinora riportata, ove mai nel frattempo modificata dal Gestore del sistema Mepa.

STIPULA DEL CONTRATTO

In corrispondenza del concorrente designato, il sistema proporrà l'accesso al link "**Dati e documenti di stipula**", per procedere alla stipula del contratto inviando il documento di stipula firmato digitalmente all'operatore economico aggiudicatario.

In tal caso, quale prima attività da compiere, si procederà a generare il documento di stipula, selezionando la freccia in corrispondenza di GENERA DOCUMENTO.

Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma e conterrà i dati della Richiesta d'offerta predisposta dalla stazione appaltante e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Una volta generato, selezionato il nome del file, si eseguirà il download e il salvataggio del documento sulla postazione informatica attiva, si provvederà ad apporre la firma digitale e, poi ricaricarlo a sistema mediante il pulsante SCEGLI FILE.

Successivamente si procederà alla compilazione dei dati richiesti:

inserendo il **numero di protocollo** e indicando - esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico - il valore complessivo e la durata del contratto stipulato con il concorrente aggiudicatario (comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema). Tali valori non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip esclusivamente a fini statistici.

Dopo aver caricato il file firmato digitalmente a sistema e compilato i dati richiesti, sarà selezionato il pulsante SALVA per concludere il contratto inviando al concorrente aggiudicatario il documento di stipula a chiusura della RDO e conclusione del Contratto

Si ricorda che il Contratto di fornitura della prestazione oggetto della gara con il soggetto aggiudicatario prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).

La tabella con lo **storico delle operazioni effettuate**, presente in fondo alla pagina, viene automaticamente aggiornata con la data e l'ora di stipula.

La sezione "**Ulteriori documenti di stipula**" è utilizzata dalla stazione appaltante nel caso dell'aggiunta di eventuali altri documenti che possano essere utili alla migliore gestione della RDO.

Le tre sezioni in cui si articola la pagina (**documento di stipula** e relativo protocollo, tabella con lo **storico delle operazioni effettuate** e **ulteriori documenti di stipula**) saranno visibili anche al Fornitore aggiudicatario.

Va a questo punto segnalato che la procedura di **genera documento** verrà attivata, previa verifica dei requisiti ex articolo 80 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e 56-2017, soltanto dopo che il soggetto aggiudicatario dell'appalto avrà prodotto tutta la documentazione ulteriore preordinata al perfezionamento del rapporto di contratto e, quindi, dopo aver prodotto, si riporta, a solo titolo esemplificativo, le polizze a garanzia dell'appalto e RCT oltre a tutta la ulteriore eventuale documentazione come più appresso specificata ed invio, ove e se esistente, congiuntamente al documento di stipula del contratto anche dell'appendice allo stesso, quale atto complementare ad esso.

In ogni caso si procederà allo svolgimento della gara seguendo il sistema e la metodologia prevista dal sistema Mepa, qualora e se diversa da quella sinora riportata, ove mai nel frattempo modificata dal gestore del sistema Mepa.

COMUNICAZIONI

Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio di informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni transitano sul sistema e/o comunque, in alternativa, mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 5bis, comma 1° del Codice Digitale.

Ciascun utente (P.A. e Operatore Economico), nel dettaglio di ogni RDO, ha a disposizione un'area "**Comunicazioni**" che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate.

Ogni comunicazione relativa alla RDO viene anticipata al destinatario con un messaggio personale recapitato nell'Area personale di www.acquistinretepa.it accedendo al dettaglio del messaggio, l'utente viene indirizzato alla specifica comunicazione nell'ambito della RDO.

Sia i Punti Ordinanti sia le Imprese, all'atto dell'Abilitazione dichiarano e sottoscrivono che "*per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema*".

Il sistema delle comunicazioni disponibile sul MePA si delinea pertanto come una sorta di ufficio postale virtuale, che riceve le comunicazioni dal mittente e le mette a disposizione del destinatario. Ogni comunicazione è caratterizzata pertanto da 4 momenti distintivi, che il sistema traccia, registra e mette a disposizione del mittente affinché abbia garanzia del buon esito dell'invio della sua comunicazione:

1. **Data di invio:** data di trasmissione della comunicazione da parte del mittente.
2. **Data di consegna:** data di consegna della comunicazione al sistema. Da questa data la comunicazione è disponibile per il prelievo da parte del destinatario, è stata depositata presso la cassetta postale virtuale del destinatario.
3. **Data di prelievo:** poiché il MePA è un sistema accessibile via web, il prelievo (ossia la presa in carico della comunicazione) avverrà nel momento in cui il destinatario accede in una delle sezioni dove è possibile visualizzare le comunicazioni.
4. **Data di Lettura:** data di effettivo accesso al dettaglio della comunicazione da parte dell'utente destinatario (clic su "Dettaglio comunicazione/ Leggi messaggio").

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI CONCORRENTI

La Stazione Appaltante è tenuta a comunicare:

l'**aggiudicazione definitiva** e la **data di avvenuta stipula del contratto**, entro un termine non superiore a 5 giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara (a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; (2) l'esclusione dalla procedura di un concorrente);

-
- l'**esclusione**, entro un termine non superiore a 5 giorni dall'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - la **decisione di non aggiudicare** un appalto a tutti i candidati.

CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verballi

Tutte le operazioni sono verbalizzate a parte in modo tradizionale cartaceo rispecchiando sia pure in modo riassuntivo – e breve - la dinamica evolutiva delle operazioni svolte nel solco del percorso telematico. Tra l'altro, lo svolgimento delle operazioni stesse risultando, in ogni caso, tracciate/registrate sul percorso telematico sono agevolmente, dunque, desumibili e rilevabili da qualsiasi operatore economico legittimamente a ciò interessato.

7.2. Proposta di aggiudicazione e controlli sugli atti della procedura di affidamento (articoli 32, 33 e 95 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni):

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione ovvero a formulare la proposta di aggiudicazione –che equivale in buona sostanza alla ex aggiudicazione provvisoria - anche in presenza di una sola offerta valida e potrà decidere, comunque, di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n° 50/2016.

L'offerta é vincolante per il periodo indicato dalla specifica e generale disciplina di gara e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Resta salva ed impregiudicata per la stazione appaltante la possibilità di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni la **proposta di aggiudicazione** (corrispondente alla ex aggiudicazione provvisoria) é soggetta all'approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.

In mancanza, il termine é pari a trenta giorni.

Il termine é interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

Decorsi tali termini, la **proposta di aggiudicazione** si intende approvata.

La stazione appaltante ovvero l'organo competente della stessa, dunque, previa **verifica della PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (quella a carattere provvisorio)** ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, provvede all'aggiudicazione che, in questo caso, varrà a titolo di **AGGIUDICAZIONE** avente carattere definitivo.

Tale appena suddetta aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario é irrevocabile fino al termine stabilito nell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'AGGIUDICAZIONE (quella definitiva) DIVENTA COMUNQUE EFFICACE DOPO LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI, che potrà avvenire, per una parte dei requisiti a carattere generale, a norma di quanto previsto dall'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale **ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare**, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Se é proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.109, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Il contratto é sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

*Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a sistema del Documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore con richiesta, in aggiunta, della firma anche delle **Condizioni particolari di contratto** appositamente predisposte dalla stazione appaltante ad integrazione e completamento delle Condizioni generali del contratto apposte direttamente dalla Consip/Mepa.*

7.3. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara" ed art. 86 "Mezzi di prova" del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni

Ai sensi dell'articolo 81 "Documentazione di gara", comma 1, del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 "Documento di gara unico europeo" ed art. 88 "Registro on line dei certificati (e-Certis)" la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecniche ed economico-finanziarie, per quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara, nelle more che entri in funzione, con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Banca Dati Centralizzata gestita dal predetto Ministero, denominata Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, potrà essere rilevata con ricorso all'utilizzo della banca dati **AVCPass istituita presso l'ANAC**, attraverso il codice PASSOE, per i soli requisiti disponibili in detta banca dati e/o anche mediante interrogazioni effettuate d'Ufficio, per quanto disponibili, presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni o, ancora, mediante richiesta diretta all'operatore economico; pertanto, se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova potrà essere effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico. Quest'ultimo, ai sensi di quanto consente il recente disposto del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti Pubblici) potrà produrre qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che egli dispone delle risorse necessarie. **Infatti, in proposito, come mezzo di prova, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86 del Codice dei contratti pubblici, potrà accettare, da parte del soggetto aggiudicatario, la produzione della seguente specifica documentazione valida come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico concorrente dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e cioè:**

- a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, *il certificato del casellario giudiziario* o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
 - b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita **certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente** e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il **Documento Unico della Regolarità Contributiva** rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
- Inoltre, per estrema chiarezza e speditezza del procedimento di selezione, si fa presente che questa stazione appaltante, procederà all'acquisizione, se possibile attraverso il circuito **AVCPass** oppure, in alternativa, nelle modalità classiche, della seguente ulteriore documentazione probatoria dei requisiti e, cioè:
- Per quanto riguarda l'effettiva iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'esistenza di procedura concorsuale in corso o pregressa, mediante interpello/acquisizione diretta del relativo documento attraverso il circuito verifichePA;
 - Per quanto riguarda il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 313 del 14.11.2012, mediante interpello/ acquisizione del documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
 - Per quanto riguarda il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 313/2012, mediante interpello/acquisizione del documento rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
 - Per quanto riguarda la certificazione di regolarità fiscale mediante interpello/acquisizione del documento rilasciato da parte dell'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate;
 - Per quanto attiene la certificazione dei disabili – ove e qualora se ne verifichino i presupposti - mediante interpello/acquisizione del certificato rilasciato da parte della Direzione Provinciale del lavoro, territorialmente competente;
 - Per quanto attiene eventuali misure sanzionatorie, annotazioni ed eventuali varie a carico della ditta mediante interpello/acquisizione e/o diretta visura attraverso il sistema a ciò deputato del casellario informatico dell'AVCP ora ANAC;
 - Per quanto riguarda inoltre la regolarità contributiva mediante interpello/acquisizione e/o diretta visura tramite il percorso telematico dedicato INPS/INAIL/Cassa Edile del relativo DURC.

Il concorrente è facultato, qualora sia eventualmente già in possesso di un esemplare di uno qualsiasi o più dei documenti di cui sopra, al fine di agevolare ed accelerare il lavoro della stazione appaltante, potrà esibire gli

stessi, di propria iniziativa e/o a richiesta della stazione appaltante, avendo cura di apporre, però, ad ognuno di essi, la conformità al proprio originale posseduto ed allegando alla dichiarazione di conformità, fotocopia del proprio documento di identità o altro documento considerato equipollente per conferire piena validità giuridica agli stessi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., nelle more di eventuali – se necessarie – ulteriori acquisizioni d'ufficio secondo le rituali procedure ANAC.

In questi casi, ovviamente, non è richiesta la firma digitale.

CAPO 8 - ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE:

a) l'aggiudicazione una volta definita con apposita determinazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed è resa nota con la pubblicazione c.d. postuma prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b) (per il caso di specie) del medesimo decreto legislativo.

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 ed 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni escludendo, eventualmente l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia prodotta a titolo di garanzia (cauzione) provvisoria;

- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8.1. Obblighi dell'aggiudicatario – adempimenti ai fini e prodromi alla stipula del contratto e per la consegna dei lavori

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità;

c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposte e in osservanza delle seguenti specifiche disposizioni:

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016 e ss. mm. e ii., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire in via prioritaria una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta - sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni- , pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;

- Ove il ribasso sia superiore al 10 per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

- Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di poter richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, alle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva di cui in trattazione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente/stazione appaltante con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una **polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.**

L'importo della somma da assicurare dovrà corrispondere di norma, all'importo del contratto stesso o, anche, di valore superiore, qualora vengano in evidenza, anche successivamente, particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza a copertura dei danni – aggiuntiva rispetto a quella eventualmente già in possesso in via ordinaria dall'operatore economico in relazione alla propria attività – deve assicurare la stazione appaltante anche contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale viene definito per legge in una misura pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.**

NEL CASO DEL PRESENTE APPALTO QUINDI, IL MASSIMALE VIENE FISSATO AD EURO 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del **certificato di regolare esecuzione** o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le fideiussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese:

d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle

assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché avente carattere definitivo, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

nonché la seguente ulteriore documentazione se non già prodotta in caso di consegna anticipata dei lavori:

h) dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

i) ai fini degli accertamenti in materia antimafia – ove e se dovuti in base al valore in appalto - di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n° 159/2011 attraverso il sistema telematico SICEANT (o percorso AVCPass) l'operatore economico dovrà produrre due dichiarazioni sostitutive di cui la prima attestante l'insussistenza della cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs.n° 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni e la secondo attestante l'iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e la configurazione analitica della compagine societaria all'attualità;

l) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

m) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

n) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

o) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;

p) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;

q) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

r) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per quanto attiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e la ditta esecutrice dei lavori e, in particolare quelle di cui all'articolo 43, commi 1 e 2 del D.P.R. 207-2010, al quale si fa pertinente riferimento, si fa esplicito rinvio alle apposite, pertinenti e rispettive disposizioni e previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato che dovranno poi essere riverberate nel contratto che dovrà essere stipulato, nelle forme previste dalla piattaforma telematica, tra il Comune di Sorrento e la ditta vincitrice dell'appalto.

8.2. Stipula ed esecuzione del contratto.

La stipula del contratto d'appalto avrà luogo, come già detto al precedente punto 6.3.1, nei modi e termini di legge seguendo in particolare la procedura prevista dall'articolo 53 delle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione CONSIP s.p.a., **con la integrazione della firma in ogni sua pagina (che andrà veicolato sulla posta elettronica), delle Condizioni particolari ed integrative di contratto redatte**

dalla stazione appaltante -le cui previsioni varranno quali clausole contrattuali aggiuntive a quelle del contratto tipo predisposto dalla Consip/Mepa, in sede di adozione del bando 1267818 “Lavori di manutenzione stradale”-, del Capitolato Speciale d’Appalto.

In ordine alla forma del contratto si ricorda che l’art. 13, comma 1 del d.l. n. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012 stabilisce che “*per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.*”.

Si evidenzia che il testo dell’articolo 13 suddetto limita il beneficio dell’esenzione ai soli contratti di acquisto di beni e servizi, come specificato in due punti della medesima disposizione e, come peraltro, definito dalla stessa rubrica dell’articolo che delimita l’oggetto della norma intitolandola “*semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi*”.

La giurisprudenza della Corte dei Conti in merito ha rilevato che l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria – per gli acquisiti di beni e servizi - è stata prevista dal legislatore quale conseguenza della modalità seguita per addivenire all’acquisto mediante l’utilizzo di strumenti informatici e senza il ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, ivi compresa la stipula di contratto in forma pubblica.

Va infine segnalato che le regole per l’*e-procurement* definite da Consip e applicabili agli acquisti – di beni e servizi - effettuati mediante il MEPA si rifanno all’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, il quale prevede espressamente, al comma 5 che i contratti conseguenti ad affidamenti con il mercato elettronico (utilizzabili entro la soglia comunitaria, iva esclusa) **siano stipulati mediante scrittura privata.**

E’ fatta salva la facoltà se non l’obbligo da parte della stazione appaltante di procedere nei confronti dell’affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nel Capitolato Speciale di Appalto, fermo restando e salvo ogni altro adempimento discendente dall’applicazione delle procedure e/o adempimenti – ove e se dovuti in base al valore dell’appalto - in materia di protocollo di legalità, in materia di comunicazione antimafia e comunque, in materia di pubblicità dell’esito di gara da effettuarsi in analogia alla disposizione di cui all’articolo 334, comma 2 del D.P.R. 207/2010 **mediante avviso di post-informazione pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ed eventualmente all’Albo Pretorio.**

Ai fini della stipula del contratto va evidenziato che non si applica, per il presente affidamento effettuato attraverso il mercato elettronico, nel caso di specie, della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del Codice Appalti, ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) del “Codice Appalti”.

8.3. Revoca dell’affidamento e clausole/forme di risoluzione o decadenza del contratto/rapporto

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente l’affidamento in ogni momento, in particolare quando la ditta sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente l’affidamento in ogni momento quando la ditta contravvenga ingiustificatamente alle condizioni cui è subordinato lo stesso ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico comunale ovvero non produca la documentazione richiesta.

La rescissione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta, **anche eventualmente in deroga ad altre e diversa formalità delle Regole di E-procurement**, previa formale contestazione e comunicazione con solo cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dell’affidamento.

La stazione appaltante in caso di mancata osservanza degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico di cui al D.P.R. 62/2013, procederà all’applicazione della clausola risolutiva espressa, con la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto, anche in forma di risoluzione immediata ed automatica del contratto o del rapporto stesso;

L’accertamento di un qualsiasi impedimento riferito alle fattispecie impeditive elencate dall’articolo 80 del decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i., comporterà la decadenza del rapporto contrattuale instaurato ed il risarcimento al Comune dei danni arrecati.

La stazione appaltante rende noto altresì che per la procedura d’appalto in questione:

1°) **non si procederà** all’applicazione della procedura informativa prevista in relazione agli adempimenti attuativi del **protocollo di legalità** stipulato tra il Comune di Sorrento e la Prefettura di Napoli il 10.10.2007 in quanto il valore in appalto non è superiore ad euro 250.000,00 quale soglia originariamente stabilita per l’operatività del Protocollo; infatti il primo periodo dell’articolo 2 del protocollo di legalità sancisce l’obbligo della procedura protocollare per gli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro o per le prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore superiore o pari 50.000,00 euro; tutte somme intese al netto d’iva;”

2°) Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di antimafia si fa presente che la normativa primaria di riferimento è il decreto legislativo n° 159 del 6.9.2011 e sue successive modifiche ed integrazioni, che prevede due diversi livelli di procedure:

a) la procedura concernente la comunicazione antimafia che riguarda i contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore ad euro 150.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria (iva esclusa) e/o contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad euro 150.000,00 ma inferiore ad euro 209.000,00 (iva esclusa);

b) la procedura concernente invece l'informazione antimafia che va applicata nei casi di appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria iva esclusa e, in caso di appalti riguardanti forniture e/o servizi, la cui soglia di riferimento è, attualmente, di euro 209.000,00 iva esclusa;

L'intervento in affidamento non ricade in alcuna delle fattispecie di cui al suddetto punto 2.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.2. Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara devono essere firmate digitalmente:
--- sono da intendersi rese e rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico) ovviamente apposta in modalità digitale;

--- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

--- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie e operatori economici progettisti, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 le dichiarazioni sostitutive confluiscono nel contenuto delle dichiarazioni incluse nel modello DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante e che l'operatore economico potrà adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche **o comunque che egli è tenuto ad adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo o altro soggetto partecipante alla procedura di gara; la corretta compilazione - e sottoscrizione - del modello DGUE esaurisce in ogni caso le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.**

Nel caso di dichiarazioni mendaci si assumeranno le iniziative consequenziali tra le quali, ad esempio, l'esclusione del concorrente, l'escussione della garanzia e segnalazione all'ANAC.

CAPO 10 - MODULISTICA DISPONIBILE PER LA PARTECIPAZIONE

10.1. Modello « DGUE » : documento di gara unico europeo:

Tale modello dovrà essere compilato come di seguito indicato

- ✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni;
- ✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
- ✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative ovvero, in alternativa, l'operatore economico potrà fornire alla Stazione Appaltante "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione" compilando esclusivamente, ove sotto sua responsabilità ritenga che ne sussistano i presupposti, **LA SEZIONE C DELLA PARTE IV SENZA COMPILARE NESSUN ALTRA SEZIONE DELLA STESSA.**
- ✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ove e per i casi in cui vi siano per ognuno i relativi presupposti di diritto e/o di fatto.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e firmato digitalmente.

10.2. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è quella generata automaticamente dal sistema.

Per le valutazioni in sede di gara si farà quindi riferimento esclusivo ai valori espressi dall'operatore economico concorrente ovvero dal ribasso percentuale unico risultante sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza ed esso varrà, in ogni caso, per tutti i rapporti ed ai sensi e per gli effetti delle conseguenze di legge e secondo la metodologia di legge applicabile.

10.3. COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

10.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della presente disciplina di gara, mediante l'area riservata "Comunicazioni" o, comunque, mediante una qualunque delle modalità ammesse dalla norma;

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

10.3.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

a) le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di eventuale sopralluogo che è di carattere **facoltativo e non obbligatorio**, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro e non oltre il termine del 05.07.2018;

b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;

c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante posta elettronica (e-mail):

- al Responsabile del procedimento;

- al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);

- al seguente indirizzo di posta elettronica: **dirigente3dip@comune.sorrento.na.it**;

d) l'ufficio, per i singoli operatori economici invitati, osserva i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

e) il presente disciplinare di gara con funzione di RdO ed il modello DGUE riflettenti gli adempimenti e le prescrizioni di gara ivi incluse le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti vengono posti a completamento e corredo del presente disciplinare, per formare parte integrante e sostanziale dello stesso e sono trasmessi unitamente al presente disciplinare accompagnati dalla relativa documentazione dell'intervento, all'operatore economico selezionato automaticamente dal Gestore del Sistema Consip/Mepa ed invitato alla gara.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

11.1.a Controversie - procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede di Napoli, secondo la procedura, tempi e modalità di cui all'articolo 120 del decreto legislativo n° 104 del 2.7.2010, così come modificato dall'articolo 204 del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario se non diversamente disposto dalla legislazione di settore applicabile al caso di specie.

Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 205, 207, 208 e 209 del decreto legislativo n° 50-2016 e s.m.i. in materia di contenzioso.

Quanto contenuto e disposto nella presente Richiesta d'Offerta con funzione di disciplinare di gara prevale su eventuali altre e diverse previsioni e/o prescrizioni rilevabili da tutta la restante documentazione di gara e che siano potenzialmente o di fatto in contrasto o incoerenti con le statuizioni qui stabilite.

Si stabilisce altresì che eventuali clausole e/o prescrizioni qui inserite non supportate da previsioni del codice o da altre disposizioni di legge sono da ritenersi comunque nulle, ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del decreto legislativo n° 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni.

11.1.b Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione – (articolo 110 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)

1. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, procederà ad interpellare **progressivamente** i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

11.2. ALTRE VARIE E FINALI DISPOSIZIONI NONCHÉ ULTERIORI INFORMAZIONI

11.2.1. COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Si precisa che in considerazione della estrema semplificazione degli adempimenti posti a carico dell'operatore economico i termini stabiliti si ritengono congrui.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi delle vigenti disposizioni, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, relativamente alla presente sola fase di gara, è il sottoscritto Dirigente Ing. Alfonso Donadio;

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui alle pertinenti e corrispondenti disposizioni afferenti l'ex articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 trasposte e sostituite nel nuovo Regolamento Europeo di cui al GDPR 2016/679;

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui alle pertinenti e corrispondenti disposizioni afferenti l'ex articolo 4, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 196 del 2003 trasposte e sostituite dalle norme di cui al nuovo Regolamento Europeo di cui al GDPR 2016/679, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi delle pertinenti e corrispondenti disposizioni afferenti gli ex articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), il tutto trasposto e sostituito dal norme del nuovo Regolamento Europeo di cui al GDPR 2016/679 sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alla pertinente e corrispondente disposizione afferente l'ex articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003, le cui disposizioni risultano trasposte e sostituite dalle norme del nuovo Regolamento Europeo di cui al GDPR 2016/679.

11.2.3. Accesso agli atti - Art. 53 del decreto legislativo n° 50/2106 e successive modifiche ed integrazioni

L'accesso agli atti di gara è disciplinato dalla specifica normativa introdotta dal recente nuovo codice con l'articolo 53 che, per la parte che qui interessa, viene appresso riportata e che costituisce, naturalmente, riferimento anche per la presente procedura:

“1. Salvo quanto espressamente previsto nel decreto legislativo n° 50-2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fatta salva la disciplina prevista nel decreto legislativo n° 50-2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n° 50-2106 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n° 50-2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.”

Si fa riferimento altresì per quanto applicabile e più rispondente alla fattispecie del mercato elettronico in trattazione, alle disposizioni riportate nel “Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni, qui appresso riportate:

“L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art. 13 del Codice degli Appalti e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa presso la Stazione Appaltante è attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti di gara va consentito indistintamente sia nella forma della visione sia in quella dell'estrazione di copia dei documenti. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, e a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.”

11.2.4. Norme richiamate, documenti e disposizioni integranti la disciplina e le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e richiamati nel successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto correttivo del 19.04.2017 n° 56;
- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le sole parti di esso rimaste tuttora operanti;
- c) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) le Regole del Sistema di *E*-Procurement della Pubblica Amministrazione;
- e) le condizioni generali di contratto relative all'esecuzione di lavori di manutenzione di cui al Bando Me.P.A./Consp per i lavori di manutenzione stradali di cui al Bando Mepa **1267818**;
- f) il Capitolato Speciale d'Appalto e le Condizioni particolari di contratto, contenenti tra l'altro, clausole contrattuali integrative, redatti dalla stazione appaltante;
- g) tutta la documentazione di cui alla previsione d'intervento che correda ed è allegata al presente disciplinare di gara con funzione di **Richiesta d'Offerta** con relativa modulistica.

11.2.5. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50-2016.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Segnatamente e con riferimento ai sopra evidenziati punti a) e b) si precisa quanto segue:

- è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

~~la stazione appaltante rende partecipe il concorrente che si riserva la facoltà di poter procedere, in ogni caso, alla revoca e/o annullamento della procedura di aggiudicazione a suo insindacabile giudizio che comportino una diversa finalizzazione della spesa senza che con ciò possano sorgere o possano essere accampati diritti di qualsiasi genere e/o richieste di recupero/risarcimento di spese da parte della ditta vincitrice della gara o comunque di qualsivoglia specie di pretesa e che procederà all'impegno di spesa nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili e/o acquisibili dall'Ente senza che la mancata piena provvista possa essere oggetto di qualsiasi pretesa di risarcimento o mancato utile da parte della ditta aggiudicataria;~~

- l'Amministrazione Comunale si riserva, quindi in tal caso, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara d'appalto o qualora già aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui successivamente all'indizione della gara d'appalto intervengano provvedimenti di revoca del finanziamento dell'opera e/o condizioni sopravvenute di incompatibilità dell'opera stessa col rispetto delle regole di finanza pubblica vigente.

11.2.6 Disposizioni e nota di precisazione

Il presente disciplinare viene corredato dal modello DGUE predisposto – ed integrato – dalla stazione appaltante contenente tutte le dichiarazioni richieste (che si ritengono peraltro quelle di carattere principale).

La stazione appaltante rende partecipe il concorrente che si riserva la facoltà di poter procedere, in ogni caso, alla revoca per qualsiasi ragione di interesse pubblico, anche sopravvenuta, e/o annullamento della procedura di aggiudicazione a suo insindacabile giudizio che comportino una diversa finalizzazione della spesa senza che con ciò possano sorgere o possano essere accampati diritti di qualsiasi genere e/o richieste di recupero/risarcimento di spese da parte della ditta vincitrice della gara o comunque di qualsivoglia specie di pretesa.

11.2.7 Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
- b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo dovranno essere riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

11.2.8 Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n° 50-2016 e e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Salvatore Esposito.

CAPO 12 – ELABORATI E/O DOCUMENTAZIONE TECNICO/AMMINISTRATIVA COSTITUENTE IL COMPLESSO DELL'INTERVENTO POSTO A BASE DI GARA, QUI ALLEGATI:

- Tav. 1 – Relazione tecnica
- Tav. 2 – Planimetria generale
- Tav.3 – Analisi dei prezzi
- Tav.4 – Elenco prezzi unitari
- Tav.5 – Computo metrico estimativo
- Tav.6 – Quadro incidenza manodopera
- Tav.7 – Cronoprogramma
- Tav.8 – Capitolato speciale d'appalto
- Tav.9 – Quadro economico della spesa
- Tav.10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Tav.11 - Analisi dei rischi
- Tav.12 - Costi della sicurezza
- Tav.13 - Quadro incidenza della sicurezza
- Tav.14 - Fascicolo di cantiere
- Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) – all.18;
- Condizioni Particolari ed integrative al contratto Mepa – all.19.

Sorrento,

Il Dirigente del 3° Dipartimento
Dott. Ing. Alfonso Donadio

Il presente documento, unitamente alla modulistica ed al relativo progetto, è firmato in originale ed è conservato agli atti del fascicolo di gara.
